SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 dicembre 2005.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni, settore industria, della provincia di Savona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto il decreto n. 22 datato 20 dicembre 1995 relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale della cassa integrazione guadagni - settore industria, della provincia di Savona;

Vista la nota datata 17 ottobre 2005 delle organizzazioni sindacali della provincia di Savona con la quale si designano il sig. Michele Pollarolo in qualità di membro effettivo e il sig. Massimo Paglietti in qualità di membro supplente in sostituzione dei membri precedenti;

Viste le dimissioni del sig. Livio Barbero pervenute in data 12 dicembre 2005;

Vista la dichiarazione della CGIL - camera del lavoro di Savona, nella quale si dichiara il decesso del sig. Mario Angeleri;

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

Il sig. Michele Pollarolo è nominato membro effettivo e il sig. Massimo Paglietti è nominato membro supplente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali della provincia di Savona nella commissione provinciale della cassa integrazione guadagni - settore industria, della provincia di Savona in sostituzione dei signori Mario Angeleri e Livio Barbero.

Il presidente della Commissione, dirigente della direzione provinciale del lavoro di Savona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 28 dicembre 2005

Il dirigente: VETTORI

06A00493

DECRETO 28 dicembre 2005.

Rettifica al decreto 18 gennaio 2005 con il quale è stata istituita la Commissione regionale di coordinamento dell'attività ispettiva della Liguria.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che istituisce la Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza;

Vista la circolare n. 24 del 24 giugno 2004 della direzione generale affari generali, risorse umane e attività ispettiva - divisione VII coordinamento ispezione del lavoro con la quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative per l'attuazione della normativa sopra citata;

Visto il proprio decreto n. 1 del 18 gennaio 2005 con il quale è stata istituita la Commissione regionale di coordinamento dell'attività ispettiva della Liguria;

Vista la nota prot. n. 2956 del 1º dicembre 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva - divisione II, nella quale si comunica che con la sentenza della Corte costituzionale n. 384 dell'11 ottobre 2005, è stata sancita l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 124/2004, nella parte riferentesi al «Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali»;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del provvedimento sopra citato in conformità al dispositivo della predetta sentenza della Corte costituzionale;

Decreta

che dalla composizione della Commissione di cui trattasi è espunta la figura del «Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali».

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Genova, 28 dicembre 2005

Il direttore regionale: VETTORI

06A00494

DECRETO 29 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Aleteia», in Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visto il parere della commissione centrale del 15 maggio 2003, in cui vengono descritte le fattispecie in presenza delle quali non è più necessario acquisire il parere preventivo della citata commissione in occasione dell'adozione di ogni singolo provvedimento (ex art. 2544 del codice civile);

Considerato che la sottoindicata società cooperativa rientra nella casistica prevista;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992 il quale dispone lo scioglimento di diritto in quanto società cooperativa edilizia;

Vista la relazione fornita dall'ispettore incaricato sig. Gaianigo Giancarlo sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento di diritto della sottoelencata società cooperativa edilizia ai sensi degli articoli 2544 del codice civile ed art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del liquidatore:

società cooperativa «Edilizia Aleteia», con sede in Perugia, via Pian della Genna n. 19-v, costituita in data 10 dicembre 1969, con atto a rogito notaio Antonina Gualtieri, repertorio n. 100435, registro società n. 3957, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Perugia, 29 dicembre 2005

Il direttore provinciale: DE VECCHI

06A00378

DECRETO 30 dicembre 2005.

Nomina di un componente in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore attività commerciali presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 3/2005 del 9 novembre 2005 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Savona di cui a decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e legge n. 88/1989, nonché il successivo decreto n. 4/2005 del 23 novembre 2005 di ricostituzione delle commissioni speciali del sopra menzionato Comitato I.N.P.S.;

Vista la lettera della sig.ra Elvira Pecci, con la quale la stessa ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente del sopra menzionato Comitato provinciale;

Vista la nota prot. n. 3318AP/ap del 6 dicembre 2005, con cui viene designato il sig. Alberto Bianco, quale membro del suddetto Comitato in sostituzione della sig.ra Elvira Pecci;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Alberto Bianco è nominato membro in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore attività commerciali in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Savona e di conseguenza, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 46 della legge n. 88/1989, presidente della commissione speciale esercenti attività commerciali.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 30 dicembre 2005

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

06A00412

DECRETO 2 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Mercato di Via Sannio» a r.l., in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa sotto indicata;

Considerato che presso la società cooperativa sotto elencata sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

Soc. coop. «Mercato di Via Sannio» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Enrico Parenti, in data 30 luglio 1997, repertorio n. 54729, R.E.A. n. 880961, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 35074, codice fiscale n. 01945910584. (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 2 gennaio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A00560

DECRETO 3 gennaio 2006.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop. «Radio Dolly Stereo», con sede in Carpineto Romano (Roma), costituita per rogito notaio Arnaldo Vigna Taglianti, in data 15 luglio 1982, repertorio n. 493651/69, registro società n. 3711, Tribunale di Velletri, B.U.S.C. n. 29739, codice fiscale mancante. (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop. «Bravetta 80», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Troili in data 6 marzo 1980, repertorio n. 615/, registro società n. 1944/80, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 25755, codice fiscale n. 97002820583. (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop. «Cives Casa», con sede in Arcinazzo Romano (Roma), costituita per rogito notaio Giuseppe Pensabene Perez in data 22 marzo 1981, repertorio n. 104, registro società n. 3719/89, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 26564, codice fiscale n. 05005620587. (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop. «Arno 23», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Valeria Sessano, in data 21 gennaio 1982, repertorio n. 615, registro società n. 1096/82, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 26964, codice fiscale n. 05286390587. (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop. «CO.E.CI. Consorzio Edilizio Centro Italia», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Lo Russo Caputi, in data 8 maggio 1980, repertorio n. 4218, registro società n. 3097/80, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 25917, codice fiscale n. 03867520581. (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop. «Nuova Aspide», con sede in Affile (Roma), costituita per rogito notaio Mario Silvestri, in data 3 marzo 1982, repertorio n. 4609, registro società n. 2504/82, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 27100, codice fiscale n. 05380950583. (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 3 gennaio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A00559

DECRETO 3 gennaio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle società Alpitel S.p.a. e S.I.T.E. S.p.a. (Decreto n. 37738).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le società appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le organizzazioni sindacali di categoria, nei quali è stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2004, ai sensi del citato art. 3, comma 137 della legge n. 350/2003, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alla gestione non traumatica di lavoratori interessati al beneficio;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013, registrato dalla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 243;

Visti i verbali di accordo, stipulati in data 9 dicembre 2004 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra le società Alpitel S.p.a. e S.I.T.E S.p.a. e le organizzazioni sindacali di categoria, nei quali è stato concordato che, a decorrere dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004, le predette società Alpitel e S.I.T.E, che hanno ricevuto in affitto, rispettivamente, i rami d'azienda TLC - Piemonte e TLC-Lombardia della società Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a., avrebbero richiesto l'intervento straordinario di integrazione salariale anche per gli ex lavoratori della predetta società Padovani, passati alle dipendenze delle società affittuarie, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile;

Vista l'istanza con la quale la società Alpitel S.p.a. ha richiesto, per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di cinque lavoratori dell'unità di Caresanablot (Vercelli), passati alle proprie dipendenze, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, in seguito alla stipula del contratto di affitto del ramo d'azienda della società Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a., già fruitori del medesimo trattamento ai sensi dell'art. 1, punto I) del citato decreto interministeriale n. 34013 del 7 maggio 2004;

Vista l'istanza con la quale la società S.I.T.E. S.p.a. ha richiesto, per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di venti lavoratori dell'unità di Cusago (Milano), passati alle proprie dipendenze ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, in seguito alla stipula del contratto di affitto del ramo di azienda della società Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a., già fruitori del medesimo trattamento ai sensi dell'art. 1, punto I) del citato decreto interministeriale n. 34013 del 7 maggio 2004;

Ritenuto pertanto di modificare l'art. 1, punto I) del sopra citato decreto interministeriale n. 34013 del 7 maggio 2004, relativamente al periodo di concessione della CIGS e di autorizzare, per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a., passati alle dipendenze delle società Alpitel S.p.a. e S.I.T.E.

Considerato che la concessione del trattamento in questione non modifica il numero complessivo dei lavoratori per i quali era già stata autorizzata la CIGS ai sensi del decreto n. 34013 del 7 maggio 2004 e non comporta oneri aggiuntivi a quelli previsti dall'art. 4 del medesimo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, l'art. 1, punto I) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013, registrato dalla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 243, è modificato nella parte relativa al

periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale che deve intendersi dal 1° gennaio 2004 al 30 novembre 2004.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della società Alpitel S.p.a. per le sedi ed i lavoratori di seguito indicati, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto già dipendenti dalla società Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a.:

Alpitel S.p.a. sede legale in Nucetto (Cuneo) unità in Caresanoblot (Vercelli) cinque lavoratori per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della società S.I.T.E. S.p.a. per le sedi ed i lavoratori di seguito indicati, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto già dipendenti dalla società Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a.:

S.I.T.E. S.p.a., sede legale in Bologna, unità in Cusago (Milano) venti lavoratori per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004.

Art. 4.

La misura del trattamento di cui agli articoli 2 e 3 è ridotta del 20%.

Art. 5.

L'impegno di spesa previsto rientra nella disponibilità finanziaria disposta dall'art. 4 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013.

Art. 6.

Le aziende di cui ai precedenti articoli 2 e 3 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MANCINI

06A00441

DECRETO 9 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Casa in Ceppeto», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6; che la cooperativa Casa in Ceppeto si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento inviato al legale rappresentante della Cooperativa il 29 giugno 2005;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa Casa in Ceppeto, con sede in Firenze, costituita in data 24 maggio 1974, codice fiscale n. 247726, B.U.S.C. n. 3222, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 9 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MUTOLO

06A00558

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 dicembre 2005.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Approvazione della stazione di revisione «Omega S.r.l.», in Chioggia, ai sensi del decreto 16 luglio 2002.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191, del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvatag-

gio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 4 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2003, con il quale è stata approvata la stazione di revisione «Omega S.r.l.», con sede in Chioggia (Venezia), via Saloni n. 59;

Ritenuto necessario aggiornare le tipologie di dispositivi di sicurezza che la stazione di revisione in questione è abilitata a revisionare;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Venezia con verbale in data 23 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione «Omega S.r.l.», con sede in Chioggia (Venezia), via Saloni n. 59.

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili;

cinture di salvataggio gonfiabili;

sganci idrostatici.

Art. 3.

L'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori dovrà essere tempestivamente comunicata alla direzione marittima di Venezia.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Art. 4.

Il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 4 marzo 2003, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Comandante generale: DASSATTI

06A00413

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 gennaio 2006.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «CE.C.AM. Srl», autorizzato con decreto 22 gennaio 2003, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2003, con il quale autorizza il laboratorio «CE.C.AM. Srl», ubicato in Lucera (Foggia), via S.S. Troiana n. 546, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 5 gennaio 2006, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 22 gennaio 2003;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Regolamento CEE 2676/90 allegato 13
Acidità volatile	Regolamento CEE 2676/90 allegato 14
Acido salicilico	Regolamento CEE 2676/90 allegato 14, § 7.3.1
Acido sorbico	Regolamento CEE 2676/90 allegato 22
Alcalinità delle ceneri (10-45 meq/lit)	Regolamento CEE 2676/90 allegato 10
Alcool metilico	Annexe A41 § 3 OIV 6/1990
Anidride solforosa libera	Regolamento CEE 2676/90 allegato 25 § 5.2
Anidride solforosa libera e totale (0-2500 mg/lit)	Regolamento CEE 2676/90 allegato 25 § 2.1.1
Anidride solforosa totale	Regolamento CEE 2676/90 allegato 25 § 5.2
Ceneri	Regolamento CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri - verifica del limite legale CE o «del limite di salatura» (> di 0,5 g/l)	MI 04 2004 rev. 0 (ex metodo ufficiale del M.A.F. 1965 - § 36 a)
Cloruri (0,10-1,5 g/l)	Regolamento CEE 2676/90 allegato 11
Densità relativa e massa volumica a 20 °C	Regolamento CEE 2676/90 allegato 1
Esame organolettico	D.M. MAF 12 marzo 1986 allegato I - GURI 14 luglio 1986, n. 161
Estratto secco netto, non riduttore (15,00-45,00 g/l)	Regolamento CEE 2676/90, allegato 4 § 1 e allegato 5 + comunicazione MIPAF del 12 marzo 2003
Estratto secco totale	Regolamento CEE 2676/90 allegato 4
pH	Regolamento CEE 2676/90 allegato 24
Saggio di stabilità e di tenuta all'aria	D.M. MAF 12 marzo 1986 allegato III - GURI 14 luglio 1986, n. 161
Solfati - metodo rapido (verifica del limite legale CE) - (da < di 0,7 a > di 2,0 g/l)	Regolamento CEE 2676/90 allegato 12 § 3
Solfati (come K2SO4) - (0,10-2,5 g/l)	Regolamento CEE 2676/90 allegato 12 § 2
Somma degli zuccheri glucosio + fruttosio	MI 02 2004 rev. 3
Tenore zuccherino mediante rifrattometria	Regolamento CEE 2676 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Regolamento CEE 128/2004 allegato 4-*bis*
Titolo alcolometrico volumico totale o complessivo (9,00-17,00% vol/vol)	Regolamento CE 128/04 allegato 4-*bis* e 272/90 + regolamento CE 2676/90 allegato5, § 3.2, § 4 + rif. allegato II del regolamento CE 1493/99 e allegato 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, GU 23 marzo 1965
Zuccheri riduttori	MI 01 2004 rev. 5
Zuccheri riduttori	Regolamento CEE 2676/90 allegato 5 § 3.2 e § 4

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00573

DECRETO 12 gennaio 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame Piemonte», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, la protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione industriali delle carni - ASS.I.CA., ubicata in Rozzano (Milano), Milanofiori, strada 4 - palazzo Q8, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Salame Piemonte», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 60168 dell'11 gennaio 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione industriali delle carni - ASS.I.CA., ubicata in Rozzano (Milano), Milanofiori, strada 4 - palazzo Q8, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della denominazione «Salame Piemonte», ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione di origine protetta «Salame Piemonte», ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Salame Piemonte», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione industriali delle carni ASS.I.CA., ubicata in Rozzano (Milano), Milanofiori, strada 4 - palazzo Q8, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale della denominazione «Salame Piemonte», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 60168 dell'11 gennaio 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Salame Piemonte».

Art. 2.

La denominazione «Salame Piemonte» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Salame Piemonte», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «SALAME PIEMONTE»
Denominazione d'origine protetta

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta «Salame Piemonte» è riservata esclusivamente al prodotto di salumeria insaccato e stagionato crudo, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche del prodotto

Il Salame Piemonte è costituito dall'impasto di carne suina fresca marezzata, che non ha subito processi di congelamento, ottenuta dai seguenti tagli: per la parte magra: muscolatura striata proveniente dalla coscia, dalla spalla e dalla pancetta; per la parte grassa: grasso nobile proveniente dalla pancetta, dalla gola e lardo. Non possono essere utilizzate carni separate meccanicamente.

Il Salame Piemonte, all'atto dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e microbiologiche.

Caratteristiche organolettiche

Aspetto esterno: forma cilindrica o incurvata per le pezzature più piccole.

Consistenza: il prodotto si presenta compatto e di consistenza non elastica. Non sono presenti aponeurosi evidenti.

Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, caratterizzata dalla tipica coesione delle frazioni muscolari e adipose che risultano piuttosto «allungate». Il pepe è presente in pezzi e/o in polvere.

Colore: rosso rubino.

Odore: delicato, di carne matura, di stagionato di vino e di aglio.

Sapore: dolce e delicato, leggermente speziato (pepe e noce moscata), buona persistenza aromatica, mai acido, salatura equilibrata.

Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche

Proteine totali: min. 23%;

Rapporto collageno/proteine: max 0,12;

Rapporto acqua/proteine: max 2,00;

Rapporto grasso/proteine: max 1,40;

pH: › 5,2.

Caratteristiche microbiologiche

Carica microbica mesofila: › $1x10^7$ unità formanti colonia/g - con prevalenza di lattobacillacee e coccacee.

Art. 3.

Zona di produzione

La nascita, le operazioni di allevamento e macellazione dei suini, nonché le operazioni di produzione, stagionatura, affettamento porzionamento e confezionamento del Salame Piemonte, devono avvenire nel territorio della regione Piemonte.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di produzione

Materie prime

Ai fini previsti dal presente disciplinare, possono essere utilizzati:

a) suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze;

b) suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano;

c) suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché, nati in Italia od all'estero, provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.

Non sono in ogni caso ammessi:

a) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);

b) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;

c) animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

Per l'alimentazione dei suini da 30 fino ad 80 chilogrammi di peso vivo sono utilizzati, oltre a quelli considerati in tabella n. 2, ed impiegati in idonea concentrazione, gli alimenti di seguito elencati in tabella n. 1, come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo tale che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 45% di quella totale:

TABELLA 1

Mais, semola glutinata (1)	fino al 5% della ss della razione
Carrube denocciolate	fino al 3% della ss della razione
Aringhe (2)	fino all'1% della ss della razione
Distillers (3)	fino al 3% della ss della razione
Latticello	fino a max l. 6 capo/giorno
Lipidi (4)	fino al 2% della ss della razione
Lisati proteici	fino all'1% della ss della razione
Silomais	fino al 10% della ss della razione

Proteine animali ove ammesse dalla normativa comunitaria, fino al 2% della ss. della razione:

(1) ovvero corn gluten feed

(2) farina

(3) per «distillers» si intende il sottoprodotto ottenuto dal mais sottoposto a fermentazione alcoolica, costituito principalmente da trebbie solubili; esso può contenere analoghi sottoprodotti della distillazione dei cereali; l'impiego di distillers (ovvero le borlande), praticato come supporto di additivi ammessi, è sempre consentito nel limite massimo del 2% sulla ss

(4) con punto di fusione superiore a 36 °C

ss = sostanza secca

Per l'alimentazione dei suini oltre 80 chilogrammi di peso vivo, sono utilizzati gli alimenti di seguito elencati come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 55% di quella totale:

TABELLA 2

Mais(*)	fino al 55% della ss della razione
Mais, pastone di granella (1)	fino al 55% della ss della razione
Sorgo	fino al 40% della ss della razione
Orzo	fino al 40% della ss della razione
Frumento	fino al 25% della ss della razione
Triticale	fino al 25% della ss della razione
Avena	fino al 25% della ss della razione
Cereali minori (2)	fino al 25% della ss della razione
Cruscami ed altro (3)	fino al 20% della ss della razione
Patata disidratata	fino al 15% della ss della razione
Manioca	fino al 5% della ss della razione
Barbabietola, polpe umide (4)	fino al 15% della ss della razione
Lino, expeller	fino al 2% della ss della razione
Barbabietola, polpe secche (5)	fino al 4% della ss della razione
Marco mele-pere;buccette (6)	fino al 2% della ss della razione
Latte, siero	fino a max l. 15 capo/giorno
Latticello	fino a max ss di gr 250 capo/giorno
Erba medica disidratata	fino al 2% della ss della razione
Melasso	fino al 5% della ss della razione

Soia, f.e.(**)	fino al 15% della ss della razione
Girasole, f.e.	fino all'8% della ss della razione
Sesamo, f.e.	fino al 3% della ss della razione
Mais germe, f.e.	fino al 5% della ss della razione
Pisello (7)	fino al 5% della ss della razione
Lievito di birra e/o di torula	fino al 2% della ss della razione
Lipidi (8)	fino al 2% della ss della razione

(1) e/o pannocchia

(2) ad esempio: riso sbramato

(3) sottoprodotti della lavorazione del frumento

(4) surpressate ed insilate

(5) esauste

(6) buccette d'uva e di pomodori, impiegati quali veicoli di integratori

(7) e/o altri semi di leguminose

(8) con punto di fusione superiore a 4 °C

ss = sostanza secca

(*) se indicati senza altra specificazione, i cereali sono somministrati come granella secca sfarinata

(**) farina di estrazione

L'uso congiunto di siero e di latticello non deve essere superiore a litri 15 capo/giorno.

Il contenuto di azoto associato a borlande deve essere inferiore al 2%.

L'uso congiunto di patata disidratata e di manioca non deve superare il 15% della sostanza secca della razione.

Tutti i parametri sopra indicati ammettono tolleranze non superiori al 10%.

Le caratteristiche di composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.

Sono inoltre osservati i seguenti parametri chimici, costituenti limiti percentuali di ammissibilità nella composizione della sostanza secca della razione alimentare somministrata:

TABELLA 3

Composizione in	Fino a 80 kg di peso vivo	Da 80 kg di peso vivo
Fibra greggia	Min. 3% - Max 10%	Min. 3% - Max 8%
Grassi	Min. 3% - Max 7%	Min. 3% - Max 6%
Proteina greggia	Min. 14% - Max 20%	Min. 12% - Max 18%
Ceneri	Min. 5% - Max 9%	Min. 4% - Max 8%
Amido	> 25%	> 30%
Acido linoleico	≤ 2%	≤ 2%

È ammessa l'integrazione minerale e vitaminica della razione nei limiti definiti dalla vigente legislazione di ordine generale.

I suini sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo che sia trascorso il quindicesimo mese dalla nascita.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve essere compreso nell'intervallo pari a kg 144 e kg 176.

Le carcasse ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti nelle forme previste dal Regolamento (CEE) n. 3220/84, dalla decisione della Commissione 2001/468/CE dell'8 giugno 2001 e dal decreto ministeriale 11 luglio 2002 e caratterizzate dalle classi centrali del sistema ufficiale di valutazione della carnosità.

Gli altri ingredienti sono sale (massimo 3%), pepe in grani e/o in pezzi e/o in polvere (massimo 0,4%), spezie e piante aromatiche: aglio, chiodi di garofano interi o macinati o in infusione con il vino, noce moscata, vino rosso piemontese proveniente dai vitigni Nebbiolo, Barbera e Dolcetto. È ammesso l'utilizzo di zucchero e/o destrosio, colture di avviamento alla fermentazione, nitrato di sodio e/o potassio, nitrito di sodio e/o potassio, acido ascorbico e suo sale sodico.

Metodo di elaborazione

Le frazioni muscolari ottenute dalla muscolatura striata, proveniente dalla coscia, dalla spalla e dalla pancetta e le frazioni adipose sono mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggiore dimensione e il tessuto adiposo molle.

Le frazioni muscolari e adipose utilizzate per la preparazione del Salame Piemonte DOP devono essere fatte sostare in apposite celle frigorifere a temperatura maggiore o uguale a -1 ºC per le parti magre e maggiore o uguale a -5 ºC per le parti grasse, attrezzate in modo tale da permettere una buona disidratazione delle frazioni muscolari.

Si effettua poi, il pre-taglio delle carni (e frazioni adipose) in pezzi non superiori a 5 cm di lato e la successiva macinatura in tritacarne (con fori di 8-10 mm).

Segue l'impastatura di tutti gli ingredienti in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica.

L'impastatura deve essere prolungata fino ad ottenere la caratteristica forma allungata della struttura fisica delle frazioni adipose.

Il Salame Piemonte DOP deve essere insaccato in budello naturale suino e/o bovino o involucro artificiale. Successivamente viene legato con spago o mediante un sistema di clip. In entrambi i casi è ammesso l'utilizzo di apposita rete.

Al momento della preparazione il diametro del salame non deve essere superiore a 14 cm.

L'asciugamento è effettuato a caldo a temperatura compresa tra 15 ºC e 25 ºC e deve consentire una rapida disidratazione delle frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento. Non possono essere adottate tecniche che prevedano una fermentazione accelerata.

Stagionatura

La stagionatura del Salame Piemonte DOP deve essere condotta in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura compresa fra 11 ºC e 15 ºC. Il tempo di stagionatura, che comprende anche l'asciugamento, varia in funzione del diametro del salame fresco, come viene indicato nella tabella seguente:

Diametro del salame fresco in mm	Tempi minimi di stagionatura (compreso l'asciugamento) In settimane dalla data di insacco
Fino a 50	1
Da 51 a 70	2
Da 71 a 90	3
Da 91 a 110	7
Da 111 a 140	9

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il Salame Piemonte DOP si caratterizza per un odore ed un sapore delicatamente speziati, ottenuti grazie all'utilizzo, nel processo di produzione, dei vini piemontesi, provenienti principalmente dalla fermentazione delle uve Nebbiolo, Barbera e Dolcetto, dalla struttura robusta e caratteristica, e dall'aggiunta di aromi particolari come l'aglio, i chiodi di garofano e la noce moscata. Un'altra peculiarità del «Salame Piemonte» DOP è quella riconducibile alla contenuta presenza di parti grasse. Ciò conferisce al prodotto un gusto più agile ed equilibrato ed una conservazione senza rischi di irrancidimento.

Un altro fattore che contribuisce a caratterizzare il Salame Piemonte DOP è il clima della regione. Infatti la catena alpina che si estende su tutto il confine con la Francia ad ovest della regione attribuisce a tutto il territorio pedemontano particolarità climatiche che offrono i fattori ideali per la stagionatura. L'orografia del territorio è il fattore di principale influenza sulla condizione climatica, caratterizzata da stagioni marcate, dalla presenza di nebbie alternate ai venti caldi di caduta (il phön) generati dalla vicinanza delle montagne.

La regione inoltre è caratterizzata da una zootecnia specializzata da carni pregiate. Il Salame Piemonte DOP non è solo una realtà alimentare o economica ma rappresenta una tradizione e una caratteristica di identificazione tramandata attraverso usi e conoscenze. Il Salame Piemonte DOP è tutt'oggi sempre presente nei banchetti, nelle sagre locali e rappresenta una portata immancabile nei pranzi tipici piemontesi.

Le aziende piemontesi hanno voluto conservare nella produzione industriale la tradizione contadina del prodotto per tutelarne l'identità. In Piemonte, infatti, l'agricoltura e l'allevamento del bestiame sono tra le risorse economiche fondamentali come dimostrato dall'intenso processo di sviluppo e trasformazione avuto dal settore. L'abbondanza di bestiame da macellare ha contribuito alla crescita di numerose salumerie e macellerie, molte delle quali si sono trasformate diventando aziende artigiane o addirittura industriali. Sono nati così gli stabilimenti per la macellazione e la lavorazione della carne, grazie soprattutto al riconoscimento da parte dei consumatori delle elevate qualità delle carni piemontesi e dei prodotti da essi derivati. Un fattore che ha contribuito in modo sostanziale allo sviluppo dell'arte salumiera è la locazione del Piemonte, primo passaggio della «Via del Sale» che portava nel nord Italia il sale e le spezie provenienti dai porti liguri e della costa azzurra. Nel Listino Quindicinale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino del 1948, il Salame Piemonte DOP era già presente nella sezione Carni suine fresche grassi animali salumi e affini sotto la voce Salame Crudo, la tipologia «Piemonte» puro suino.

Art. 7.

Controlli

I controlli saranno garantiti da una struttura di controllo rispondente all'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

Il Salame Piemonte DOP è immesso al consumo non confezionato o confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci o affettato. Il Salame Piemonte intero può essere commercializzato nelle seguenti forme: «bocconcini» fino a 70 g, «salametti» fino a 220 g, «filzette» fino a 450 g, «cresponetti» fino a 2000 g, da «cresponi» oltre i 2500 g.

La designazione della denominazione di origine protetta «Salame Piemonte» deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione Origine Protetta» e/o dalla sigla «DOP» che deve essere tradotta nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato e/o dal simbolo grafico comunitario.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

La dicitura «Salame Piemonte» deve essere riportata in lingua italiana.

Il logo della DOP «Salame Piemonte» rappresenta una figura composta da tre lati di un quadrato collegati, nella parte superiore, da una sezione di circonferenza. Il rapporto fra la base e l'altezza della figura è pari a 0,97. Il logo presenta una outline rossa. All'interno del logo sono inseriti tre elementi distinti:

la figura stilizzata del salame in colore rosso;

la rappresentazione del profilo del Monviso in colore bianco;

la denominazione di prodotto «Salame Piemonte» DOP su tre righe, che emerge in colore bianco sul fondo blu del cielo, seguendo il movimento del tassello.

Il font utilizzato nella dicitura «Salame Piemonte DOP» è il Caslon Book B.E. bold.

Sulle etichette e sulle confezioni il logo DOP deve essere stampato con i seguenti colori:

pantone 1805C per la parte magra del salame e l'outline del tassello;

pantone 280C per il cielo;

pantone Bianco Pieno (valori di quadricromia C:0 M:0 Y:0 K:0) per il Monviso, la cordicella del salame, la parte grassa del salame e la scritta «Salame Piemonte».

06A00575

DECRETO 12 gennaio 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 88 del 15 aprile 2003, con il quale il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia, ubicato in Reggio Emilia, via Amendola n. 2, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 dicembre 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a

denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia, ubicato in Reggio Emilia, via Amendola n. 2, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 26 febbraio 2006 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 13
Alcalinità delle ceneri	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 10
Ceneri	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 9
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 1
pH	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 24
Rame	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 31
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 3 + Regolamento CE n. 128/2004, allegato 4-*bis*

06A00574

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIRETTIVA 4 novembre 2005.

Cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2005.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 274 del 24 maggio 2001, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2001, n. 158;

Visto l'art. 2, comma 2 dello stesso decreto ministeriale, che prevede l'emanazione di direttive relative alle modalità di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonché ai criteri di erogazione del contributo;

Viste la deliberazione del CNCU n. 12/05 adottata nella seduta del 26 luglio 2005, con la quale lo stesso ha stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 274, di destinare la somma di euro 200.000,00 al cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, di fissare

al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile nonché di fissare in euro 25.000,00 il limite massimo del contributo erogabile;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n 206, recante il codice del consumo, ed, in particolare, l'art. 136, comma 2, che stabilisce che il CNCU «si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attività produttive»;

EMANA
la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) legge: legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;

b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria. del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

c) CNCU: Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «codice del consumo»;

d) Associazione: Associazione di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, così come definita all'art. 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

e) Programmi: programmi di informazione e di orientamento promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore;

f) Direzione generale: Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attività produttive.

Art. 2.

Modalità di presentazione delle richieste di cofinanziamento

1. La richiesta di cofinanziamento al CNCU deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione e deve pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo:

Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori - via Molise, 2 - 00187 Roma.

2. I plichi contenenti le richieste devono pervenire entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente direttiva. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro di spedizione.

3. Le richieste di cofinanziamento relative ai programmi che le Associazioni intendono realizzare devono contenere una descrizione generale dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione;

b) risultati migliorativi attesi e previsione di indicatori per la loro misurazione.

4. Ai fini della valutazione, secondo i criteri definiti dall'art. 3 del decreto, le richieste devono essere, altresì, corredate:

a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce di spesa, il preventivo dei costi, nonché l'indicazione delle fonti di copertura dell'iniziativa;

b) da una dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'Associazione, in cui l'Associazione richiedente si impegna a provvedere alle spese non coperte dal cofinanziamento di cui al decreto né da eventuali altri contrihuti con questo cumulabili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto medesimo;

c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal rappresentante legale dell'Associazione, in cui sono specificati i programmi ammessi anche a ulteriori programmi di finanziamento o per i quali è stata presentata la relativa richiesta, ai sensi dell'art. 6 del decreto, per i quali dovrà indicarsi, a pena di revoca del contributo, gli estremi della richiesta, l'eventuale relativo provvedimento di approvazione, l'ammontare ammesso ovvero l'indice di ammissibilità per i programmi per i quali è ancora in corso il procedimento di erogazione, nonché il costo complessivo dichiarato. Se per i programmi presentati per il cofinanziamento ai sensi del decreto non sono state presentate o ottenute ulteriori richieste di finanziamento deve essere resa, a cura del rappresentante legale dell'Associazione richiedente, dichiarazione negativa.

5. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante legale dalla quale risulti che, alla data della presentazione, l'Associazione:

a) è costituita regolarmente;

b) è in regola con la tenuta dei libri contabili;

c) ha approvato il bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente la richiesta;

d) opera nell'ambito della tutela dei consumatori e degli utenti;

e) non persegue fini di lucro.

6. Ogni plico contenente la richiesta di cofinanziamento e la relativa documentazione deve recare, oltre alla data di spedizione, la dicitura: «Legge n. 57/2001 - Programmi di informazione dei consumatori».

Art. 3.

Requisiti di ricevibilità

1. L'Ufficio C3 della Direzione generale effettua l'istruttoria delle richieste presentate dalle associazioni al fine di valutare la loro ricevibilità in relazione alla documentazione prodotta.

2. L'Ufficio C3 ha facoltà di richiedere la regolarizzazione o l'integrazione delle richieste, per i soli aspetti formali e documentali, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse. L'Associazione dovrà ottemperare entro i quindici giorni successivi, decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta; decorso invano tale termine la domanda sarà considerata irricevibile.

3. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle richieste di cofinanziamento l'Ufficio C3 conclude l'istruttoria e le trasmette, corredate di tutta la documentazione, alla commissione di cui al successivo art. 5 della presente direttiva.

4. Nel caso di richiesta di regolarizzazione o di integrazione documentale, il predetto termine di quarantacinque giorni viene sospeso e riprende a decorrere dalla data del ricevimento della risposta.

Art. 4.

Requisiti di idoneità dei programmi

In attuazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 3 del decreto, la commissione di cui all'art. 5 della presente direttiva assegna il punteggio ai programmi in base ai seguenti parametri:

a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini dell'orientamento da parte dell'utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi - fino 10 punti;

b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli - fino a 5 punti;

c) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici - fino a 5 punti;

d) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti - fino a 5 punti;

e) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata - fino a 15 punti.

2. Sono dichiarati idonei ad essere ammessi al cofinanziamento i programmi che superano il punteggio minimo di 25.

Art. 5.

Commissione di valutazione

1. La commissione di cui all'art. 4 del decreto è nominata con decreto a firma del Ministro delle attività produttive.

2. La commissione verifica l'idoneità di ciascun programma a realizzare l'obiettivo prefissato, in base ai parametri di cui all'articolo precedente. La commissione redige processo verbale delle sedute.

3. La commissione decide entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste da parte dell'Ufficio C3.

Art. 6.

Criteri di erogazione del contributo

1. Sulla base della valutazione della commissione, il CNCU, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto, concede il contributo per ogni singolo programma ammesso. Il contributo non può superare il 70% della spesa totale ed il limite massimo di euro 25.000,00 per programma ed è erogato con le seguenti modalità:

40% entro trenta giorni dalla concessione;

60% a seguito dell'approvazione del rendiconto finale, da effettuare entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso.

2. Se l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione dei programmi risulta dal rendiconto inferiore a quello preso a base per la concessione del cofinanziamento, lo stesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

3. Se le disponibilità finanziarie non consentono la concessione dei contributi nella misura massima, il CNCU applica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, una riduzione percentuale in eguale misura per i programmi dichiarati idonei.

4. È fatto obbligo alle Associazioni di presentare il rendiconto finale relativo al programma ammesso al cofinanziamento, nonché una relazione esplicativa e riepilogativa delle attività poste in essere, entrambi firmati dal rappresentante legale dell'Associazione, entro sessanta giorni dalla data di avvenuta realizzazione del programma stesso. L'omessa presentazione del rendiconto finale e della relazione o l'eventuale negativa valutazione degli stessi, da parte del CNCU, comportano la revoca del contributo corrisposto e l'obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione delle somme già ricevute, con versamento presso la Tesoreria centrale o provinciale dello Stato.

5. La liquidazione a saldo del contributo avviene previa verifica della documentazione di spesa e della conformità del programma realizzato a quello ammesso attraverso la valutazione del rendiconto finale da parte del CNCU, che potrà avvalersi, ai fini dell'istruttoria, della collaborazione dell'Ufficio C3.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Ai fini della valutazione delle spese sulla base delle quali è erogato il contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto, si precisa che si intendono:

a) per spese direttamente imputabili, costi generati direttamente dal programma e fondamentali per la sua realizzazione;

b) per costi per consulenze professionali per la redazione del progetto, i costi necessari alla elaborazione e alla stesura del programma; sono ammesse al cofinanziamento le altre spese di consulenza sostenute nel corso della realizzazione del programma solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della camera di commercio, industria ed artigianato, o da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto;

c) per spese relative al personale, quelle riferite al personale impegnato nella realizzazione del programma, in ordine alle quali devono essere fornite informazioni precise relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonché alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel programma; tali spese devono essere espresse in costi unitari per giorno di lavoro dedicato al programma, non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata in relazione alla località;

d) per spese generali, le spese che non hanno una destinazione specifica, di cui non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come ad esempio illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere ecc. Ai fini della erogazione del contributo deve essere fornita una precisa indicazione della base di calcolo applicata per lo scorporo delle spese direttamente afferenti al programma;

e) relativamente ad eventuali spese di viaggio sostenute per la realizzazione del programma deve essere indicata la base di calcolo.

3. Le spese sostenute per il programma devono essere dichiarate:

al lordo di IVA da parte delle Associazioni che dimostrino di non essere soggette alle dichiarazioni I.V.A. per le quali pertanto il valore dell'imposta rappresenta un costo non recuperabile;

al netto di I.V.A. da parte delle Associazioni titolari di partita I.V.A.

La presente direttiva viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

Registrata alla Corte dei conti il 23 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 233

06A00555

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 dicembre 2005.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Approvazione delle proposte della Commissione FIRB relative ad accordi internazionali. (Seduta del 28 settembre 2005).

IL VICE-MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 378 del 26 marzo 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base»;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 623 del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto prot. 378 del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalità ivi indicate, destinando risorse per € 30.000.000,00 al finanziamento dei progetti di cooperazione scientifica e tecnologica recepiti negli accordi Italia-Usa, Italia-Israele, Italia-Giappone, nonché in quelli riguardanti la cooperazione Italia-Paesi Mediterranei extra Unione europea;

Visto il decreto direttoriale di impegno prot. n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004 con il quale sono stati impegnati € 29.700.000,00 per gli accordi internazionali (detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visti gli accordi stipulati con istituzioni turche (19 gennaio 2005) e palestinesi (26 febbraio 2005);

Tenuto conto dei pareri espressi dalla Commissione nella seduta del 28 settembre 2005 in merito alla finanziabilità dei progetti di cooperazione scientifica relativi agli accordi sopra citati;

Considerato che il finanziamento proposto per i progetti di cooperazione scientifica in argomento valutati positivamente dalla Commissione nella seduta del 28 settembre 2005 ammonta ad € 1.500.180,00 rientrando nella disponibilità della somma impegnata con il decreto direttoriale sopra menzionato;

Decreta:

Articolo unico

1. Le proposte della Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale prot. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, espresse nella seduta del 28 settembre 2005 e che, in allegato, formano parte integrante del presente decreto, sono approvate.

2. Con successivi provvedimenti, previa acquisizione delle rimodulazioni dei progetti approvati nell'ambito dei costi ritenuti congrui, si procederà, ai sensi del predetto decreto ministeriale prot. n. 378 del 26 marzo 2004, alla statuizione della durata, della decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, con definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti.

Roma, 23 dicembre 2005

Il Vice-Ministro: POSSA

ALLEGATO

ACCORDI	AREE SCIENTIFICHE	TITOLO PROGETTO	DURATA PROGETTO (mesi)	IST. DI APPARTENENZA Partner ship Italiana	RESP. SCIENTIFICO	TOTALE	CONTRIBUTO MIUR
Italia - Turchia	Geofisica/ ingegneria civile	Valutazione e riduzione del rischio sismico di grandi opere infrastrutturali	36	Università degli studi di PAVIA	CALVI Gianmichele	1.474.800,00	1.119.360,00
Italia - Palestina	Scienze umane	Creazione di un Centro di Alta Formazione e Ricerca in Cooperazione Internazionale e Sviluppo presso l'Università di Betlemme	36	Università degli studi di PAVIA	VAGGI GIOVANNI	492.600,00	380.820,00

06A00497

DECRETO 5 gennaio 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Joyce Elisabeth Johanna Maria Evers, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Olanda), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla signora Joyce Elisabeth Johanna Maria Evers nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115 relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi del 25 novembre 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale datato 2 febbraio 2005 (prot. n. 834) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 12 dicembre 2005 e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione composto da diploma di laurea in lingua e letteratura francese «Franse Taal en Letterkunde», rilasciato in data 31 agosto 2000 dall'Università Cattolica di Nimega e dall'attestato dell'esame del corso universitario di formazione per insegnanti «Schoolpracticum Algemene Onderwijskunde Vakdidaktiek/Vakinkleuring Didactisch en onderwijskundig onderzoek rilasciato il 31 agosto 2001 dalla stessa Università di Nimega, posseduto dalla cittadina olandese Joyce Elisabeth Johanna Maria Evers nata a Sittard - Paesi Bassi - il 9 luglio 1976, è ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso:

45/A «lingua straniera» - francese

46/A «lingue e civiltà straniere» - francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 gennaio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A00496

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Sportelli ipotecari e catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 10 marzo 2003 le già individuate Direzioni regionali, trasferendo ai Direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati Direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Lecce prot. n. 223387/2005 del 27 dicembre 2005 con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che a seguito di ripetute assemblea del personale sono rimasti chiusi gli sportelli catastali per servizi di visura ed accettazione atti di aggiornamento (Pregeo, Docfa e

Volture) in data 20-21 e 22 dicembre 2005 dalle ore 11 alle ore 12; nella medesima nota si precisa, inoltre, che gli sportelli all'utenza dei SS.PP.II. non hanno funzionato nei giorni 21 e 22 dicembre 2005 dalle ore 11 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lecce è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 4 gennaio 2006 con nota prot. n. 8/06 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Sportelli ipotecari e catastali, nelle giornate del 20-21 e 22 dicembre 2005, con riguardo alle attività in premessa specificate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 12 gennaio 2006

Il direttore regionale: GERBINO

06A00605

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Graz (Austria)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

Decreta:

Il signor Angelo Urban, Console onorario in Graz (Austria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Vienna degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni emesse gratuitamente ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Vienna della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Graz;

d) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Vienna;

e) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Vienna delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Graz;

f) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Vienna;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il direttore generale per il personale: SURDO

06A00489

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Ciudad Ojeda (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

Decreta:

Il signor Fabio Vitale, Vice Console onorario in Ciudad Ojeda (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino le disposizioni dei beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Maracaibo);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Ciudad Ojeda;

j) rinnovo di passaporti nazionali ai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato d'Italia in Maracaibo;

k) sostituzione del libretto passaporti esaurito nelle pagine, mantenendo la stessa scadenza del precedente, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato d'Italia in Maracaibo;

l) rilascio dei documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato d'Italia in Maracaibo;

m) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa al rilascio di visti;

n) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Maracaibo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Ciudad Ojeda;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato d'Italia in Maracaibo;

q) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato d'Italia in Maracaibo;

r) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Maracaibo;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il direttore generale per il personale: SURDO

06A00490

Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Kampala il 6 ottobre 2000.

Il giorno 18 novembre 2005 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Kampala il 6 ottobre 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 febbraio 2005, n. 18, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005.

In conformità all'art. 30, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 18 novembre 2005.

06A00488

Entrata in vigore della Convenzione consolare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, firmata a Roma il 23 febbraio 2000.

Il giorno 26 luglio 2005 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione consolare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, firmata a Roma il 23 febbraio 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 luglio 2004, n. 211, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 2004, rettificata nel n. 212, *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 2004.

In conformità all'art. 77, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 1º settembre 2005.

06A00491

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 16 dicembre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Silvano Focardi, Console onorario della Repubblica del Cile in Siena».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 15 dicembre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Hugo Cesar Portugal Carvajal, Console generale della Repubblica del Perù in Roma».

06A00492

Presentazione lettere credenziali degli Ambasciatori di Serbia e Montenegro, della Repubblica di Slovenia, dello Stato del Qatar, della Repubblica Slovacca (16 dicembre 2005).

«Venerdì 16 dicembre 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Darko Uskokovic, Ambasciatore di Serbia e Montenegro, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Venerdì 16 dicembre 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Andrej Capuder, Ambasciatore della Repubblica di Slovenia, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Venerdì 16 dicembre 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Soltan Saad S.K. Al-Moraikhi, Ambasciatore dello Stato del Qatar, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Venerdì 16 dicembre 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Stanislav Vallo, Ambasciatore della Repubblica Slovacca, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

06A00495

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto dirigenziale del 12 gennaio 2006 Cerasi Paolo, notaio residente nel comune di Tivoli, d.n. Roma, è trasferito nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

06A00561

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Provincia d'Italia dell'istituto dei Fratelli del Sacro Cuore, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 dicembre 2005, viene estinta la Provincia d'Italia dell'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore, con sede in Roma.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Casa Generalizia dell'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore, con sede in Roma.

06A00485

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Casa di Procura della Congregazione Suore Albertine Serve dei Poveri, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Casa di Procura della Congregazione Suore Albertine Serve dei Poveri, con sede in Roma.

06A00487

Assunzione della nuova denominazione dell'Istituto delle Suore Terziarie Francescane di S. Antonio ai Monti, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 dicembre 2005, l'Istituto delle Suore Terziarie Francescane di S. Antonio ai Monti, con sede in Roma, ha assunto la nuova denominazione di Istituto Suore Francescane di S. Antonio, con sede in Roma.

06A00486

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca di registrazione di alcuni presidi medico chirurgici

Con decreto n. DGFDM-VII/ sono state revocate, su rinuncia, le registrazioni dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

FLY-DIM - Reg. 12614;
BLACARED 50 PB - Reg. 7475;
NO ZAN VAP - Reg. 11035;
GIAGUAR INDUSTRIAL - Reg. 6943;
ETTAC - Reg. 13382;
SEATOX M - Reg. 12690;
OLAN - Reg. 4801;
FORMITOX - Reg. 3733;
GRIFON 2 - Reg. 4782;
PROTECTOR INDUSTRIAL GRADE - Reg. 4010;
FUDRAT - Reg. 7531;
NO RATT - Reg. 6945;
RODENTOX - Reg. 4336;
VERNICE MOSCHICIDA - Reg. 4335;
TOPOCID CONCENTRATO - Reg. 2097;
TOPOCID ESCA - Reg. 2071;
RATALL - Reg. 12754.

Motivo della revoca: rinuncia della società Isagro S.r.l. titolare della registrazione.

06A00556

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di quattro società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperativa:

1) «Bradano Latte 96 Soc. coop. a r.l.», con sede in Palazzo S. Gervasio (Potenza), via Puglia, n. 8, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Carretta in data 25 ottobre 1996, repertorio n. 467, codice fiscale n. 01251220768, BUSC n. 2748/286079;

2) «Pasta Fresca Intaglietta piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Barile (Potenza), viale Europa, costituita per rogito notaio dott. Luigi Gatti, in data 17 settembre 1998, repertorio n. 14838, codice fiscale n. 01341470761, BUSC n. 2896/291268;

3) «Parco Belvedere Agosto 96 Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Potenza, via Livorno, n. 19, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia in data 5 agosto 1996, repertorio n. 27553, codice fiscale n. 00923950760, BUSC n. 2702/279660;

4) «Soc. coop. Edilizia Lupetto a r.l.», con sede in Potenza, via Addone, n. 2, costituita per rogito notaio Pierluigi Giuliani in data 20 novembre 1992, repertorio n. 26186, codice fiscale n. 0112209762, BUSC n. 2576/263799,

che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione - via Isca del Pioppo, n. 41 - 85100 Potenza - tel. 0971390204 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A00380

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Corsaro cooperativa sociale a r.l.»

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente soc. coop.va:

il Corsaro cooperativa sociale costituita il 21 settembre 2001 per rogito del notaio Antonello Faraone, repertorio n. 12196.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, in L'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A00379

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «Touba Service » a r.l., in Miglianico

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile della piccola società cooperativa «Touba Service» a r.l. pos. n. 1866/ - codice fiscale n. 02032810695 - con sede in Miglianico, costituita per rogito notaio Germano De Cinque il 13 gennaio 2003, repertorio n. 47123 che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, in Chieti, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A00484

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di dieci società cooperative

Il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Firenze, in base all'art. 2545-*octisdecies* del codice civile avvisa che sarà chiesta la cancellazione dal registro delle imprese di Firenze delle sottoelencate cooperative, in scioglimento, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

BUSC	Denominazione	Cost.	Cod. fisc. o Rea
3315	Consorzio Artigiano La Nave	12 febbraio 1975	00989890488
4784	Edificatrice Centro Nord	5 agosto 1985	03700870482
5095	Agorà Centro di Lingue	7 novembre 1988	04062640489
5118	Aurea Domus Sieci	17 aprile 1989	04117710485
5124	Cooperativa di lavoro Azzurra	29 aprile 1989	04122210489
5167	Rimaggio 3	30 ottobre 1989	04164150486
5264	Giustizia II	19 giugno 1990	04227680487
5390	Toscana e Futuro	9 marzo 1992	04378150488
5478	San Quirico in Collina	17 maggio 1993	04481010488
5757	Trail Service	4 novembre 1997	04859080485

I creditori e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro, viale Lavagnini, 9 - 50129 Firenze.

06A00557

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'organismo «Omnia S.r.l.», in Grosseto.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 9 gennaio 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Omnia S.r.l.», con sede legale in via Liri, 87 - Grosseto, acquisita in atti di questo Ministero in data 5 maggio 2005, prot. n. 26889, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'organismo «Omnia S.r.l.», con sede legale in via Liri, 87 - Grosseto, acquisita in atti di questo Ministero in data 2 novembre 2005, prot. n. 62364, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'organismo «Omnia S.r.l.», con sede legale in via Liri, 87 - Grosseto, ha effettuato il versamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato I, lettera *a)*, del decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2004;

Considerato che «Omnia S.r.l.», con sede legale in via Liri, 87 - Grosseto, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 21 novembre 2005;

L'organismo «Omnia S.r.l.», con sede legale in via Liri, 87 - Grosseto, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine:

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

06A00481

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'organismo «CTE Certificazioni S.r.l.», in Forlì.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 9 gennaio 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «CTE Certificazioni S.r.l.», con sede legale in via Regnoli, 73 - Forlì, acquisita in atti di questo Ministero in data 5 agosto 2005, prot. n. 47294, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'organismo «CTE Certificazioni S.r.l.», con sede legale in via Regnoli, 73 - Forlì, acquisita in atti di questo Ministero in data 4 novembre 2005, prot. n. 63133, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'organismo «CTE Certificazioni S.r.l.», con sede legale in via Regnoli, 73 - Forlì, ha effettuato il versamento ai

sensi dell'art. 2, comma 2, allegato I, lettera *a)*, del decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2004;

Considerato che l'Organismo CTE Certificazioni S.r.l. con sede legale in via Regnoli, 73 - Forlì, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 21 novembre 2005;

L'Organismo CTE Certificazioni S.r.l. con sede legale in via Regnoli, 73 - Forlì, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. *Macchine:*

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

06A00482

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'organismo «EMQ - DIN S.r.l.», in Corato.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 9 gennaio 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo EMQ - DIN S.r.l. con sede legale in via Duomo, 6 - Corato (Bari), acquisita in atti di questo Ministero in data 22 febbraio 2005, prot. n. 9877, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'organismo EMQ - DIN S.r.l. con sede legale in via Duomo, 6 - Corato (Bari), acquisita in atti di questo Ministero in data 2 novembre 2005, prot. n. 62489, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'organismo EMQ - DIN S.r.l. con sede legale in via Duomo, 6 - Corato (Bari), ha effettuato il versamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato I, lettera *a)*, del decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2004;

Considerato che l'organismo EMQ - DIN S.r.l. con sede legale in via Duomo, 6 - Corato (Bari), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 21 novembre 2005;

L'organismo EMQ - DIN S.r.l. con sede legale in via Duomo, 6 - Corato (Bari), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. *Macchine:*

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

06A00483

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Abilitazione della società OCE S.r.l., in Roma, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 431/AA.GG. del 15 dicembre 2005, la società OCE S.r.l. con sede legale in Roma, via Ancona n. 21, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione: Cemento (EN197-1:2000/A1:2004).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

06A00480

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Boerenkaas», ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, relativa alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 316 del 13 dicembre 2005, si sensi dell'art. 8, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, la domanda di registrazione quale attestazione di specificità, presentata dalla Bond van Boerderijzuivelbereiders, con sede in Den Haag, ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento, per il prodotto lattiero caseario - classe 1.3 - denominato «Boerenkaas».

Chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, anche non economico, può prendere visione o trarre copia della predetta domanda presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - Via XX Settembre n. 20 - Roma.

Entro due mesi a decorrere dalla data della suddetta pubblicazione, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un legittimo interesse può opporsi alla registrazione mediante l'invio di una dichiarazione debitamente motivata all'ufficio sopra individuato.

Il presente comunicato è pubblicato in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 8, paragrafo 2 del predetto regolamento.

06A00396

Domanda di registrazione della denominazione «Gata - Hurdes», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 320 del 15 dicembre 2005, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), presentata dal Consorzio di frantoi cooperativi e privati Sdad Coop. Ltda La Peraliega, Sdad Coop. Ltda San Damasco, Antonio Pascual Alemàn, Jacoliva, Indextra, Fejidosa, Sdad Coop. Ltda San Martìn, Sdad Coop. Ltda Sierra de Gata, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria degli oli d'oliva extra vergine, denominato «Gata - Hurdes».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A00397

Domanda di registrazione della denominazione «Agneau de Sisteron», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 323 del 20 dicembre 2005, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Assocition Cesar, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il prodotto entrante nella categoria delle carni fresche, denominato «Agneau de Sisteron».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A00398

Domanda di registrazione della denominazione «Geraardsbergse Mattentaart», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 334 del 30 dicembre 2005, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata da Broederschap van de Geraardsbergse Mattentaart, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria, denominato «Geraardsbergse Mattentaart».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A00406

Domanda di registrazione della denominazione «Batata de Trás — os - Montes», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 334 del 30 dicembre 2005, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dalla Cooperativa Agricola Norte Transmontano, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria degli ortofrutticoli e cerali allo stato naturale o trasformati, denominato «Batata de Trás — os - Montes».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A00407

Domanda di registrazione della denominazione «Isle of Man Loaghtan Lamb», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 3 del 6 gennaio 2006, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), presentata da Manx Loaghtan Sheep Breed Society, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria carni fresche, denominato «Isle of Man Loaghtan Lamb».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A00408

Domanda di registrazione della denominazione «Patatas de Prades» o «Patates de Prades», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 334 del 30 dicembre 2005, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla cooperativa agricola y Caixa Agraria de Prades e altri singoli produttori, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria degli ortofrutticoli e cereali allo stato fresco e trasformati, denominato «Patatas de Prades» o «Patates de Prades».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A00409

Domanda di registrazione della denominazione «Chouriço de Abóbora de Barroso - Montalegre», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 329 del 24 dicembre 2005, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla cooperativa agricola dos Produtores de Batata para Semente de Montalegre CRL, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei prodotti a base di carne, denominato «Chouriço de Abóbora - Montalegre».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A00410

Domanda di registrazione della denominazione «Sangueira de Barroso - Montalegre», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 334 del 30 dicembre 2005, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla cooperativa agricola dos Produtores de Batata para Semente de Montalegre CRL, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei prodotti a base di carne, denominato «Sangueira de Barroso - Montalegre».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A00411

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da realizzare in comune di Pontinia e delle opere connesse, presentato dalla società «ACEA Electrabel produzione S.p.a.».

Con il decreto n. 01329 del 5 dicembre 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato della potenza elettrica di circa 400 Mw in comune di Pontinia (Latina) e delle opere ad essa connesse, presentato dalla «ACEA Electrabel Produzione S.p.a.», con sede in piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

06A00401

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica da realizzarsi in comune di Ivrea, località Torre Balfredo, presentato dalla società «Edil Samar S.r.l.».

Con il decreto n. 01432 del 29 dicembre 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che la ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica da 3 Mw di potenza da realizzarsi in comune di Ivrea (Torino), località Torre Balfredo, presentato dalla società «Edil Samar S.r.l.», con sede in Corso Massimo D'Azeglio, 30 - 10125 Torino.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della publicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

06A00399

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di ampliamento della capacità del serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada in comune di Torpè, presentato dal Consorzio di bonifica della Sardegna centrale.

Con il decreto n. 01431 del 29 dicembre 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede l'ampliamento della capacità del serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada da realizzarsi in comune di Torpè (Nuoro), presentato dal Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, con sede in via Santa Barbara, 30 - 08100 Nuoro.

Il testo intregale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempumenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

06A00400

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Nuovo regolamento per la formazione continua del perito industriale e del perito industriale laureato

Il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati - CNPI, nella seduta del 15 dicembre 2005 con delibera n. 206/19, ha approvato il «Nuovo regolamento per la formazione continua del perito industriale e del perito industriale laureato», che sostituisce il precedente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2004.

Tale nuovo regolamento si allinea alla direttiva 2005/36/CE e specificatamente al «considerando 39» ed è disponibile sul sito internet www.cnpi.it

06A00531

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale per cambio destinazione d'uso in struttura ricettiva della Masseria Santa Chiara

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1899 del 20 dicembre 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale della Masseria Santa Chiara in ditta Agnano S.r.l. e D'Alessandro Giustina, da destinare a struttura ricettiva albergo adottato dal Consiglio comunale di Conversano con delibera n. 34 del 13 luglio 2005, in variante al P.R.G. vigente, ai sensi della L.R. n. 20/98».

06A00478

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; le stesse imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna con le corrispondenti determinazioni dirigenziali:

Determinazione dirigenziale n. 75 del 1° febbraio 2005

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
348-BO	Trecarati S.r.l.	Imola	5	—

Determinazione dirigenziale n. 138 del 24 febbraio 2005

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
136-BO	Hafner Stefan	Bologna	17	—

Determinazione dirigenziale n. 428 del 17 giugno 2005

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
198-BO	Caprice S.n.c. di Valeria Pomarico e C.	Bologna	3	—

Determinazione dirigenziale n. 604 del 15 settembre 2005

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
359-BO	Balducelli Gianfranco	Bologna	3	1

Determinazione dirigenziale n. 783 dell'11 novembre 2005

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
93-BO	Zanotto S.n.c. di Zanotto Luciano & C.	Bologna	12	—

Determinazione dirigenziale n. 925 del 29 dicembre 2005

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
292-BO	Futura S.r.l.	Bologna	5	—

Determinazione dirigenziale n. 924 del 29 dicembre 2005

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
262-BO	Segni d'oro S.r.l.	Bologna	2	—

Determinazione dirigenziale n. 926 del 29 dicembre 2005

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
358-BO	G.A. Laboratorio orafo di Galassi Alessandro	Bologna	1	—

Determinazione dirigenziale n. 5 del 3 gennaio 2006

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
169-BO	Bralia Roberto	Bologna	2	—

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, dall'usarli e li si invitano a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna.

06A00536

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 599 del 19 dicembre 2005: marchio n. 42-TV, Argenterie Marzà - via A. Volta, 5 - Casier (Treviso).

I punzoni in dotazione all'impresa suddetta sono stati smarriti, come da regolare denuncia di smarrimento presentata.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio di Treviso.

06A00479

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 10 novembre 2005, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, recante: «Modifiche alla deliberazione relativa all'accesso agli atti». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2005).

In calce alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 116, seconda colonna, ove è indicato, quale firmatario della deliberazione, «Il presidente: *BRIGANTE*», leggasi: «Il presidente: *ROSSI BRIGANTE*».

06A00596

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601017/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.